



dr. F. J. Schönweger
dr. Gottfried Maas
dr. Markus Stocker
dr. Klaus Stocker
dr. H. W. Wickertsheim

Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria

LA “MANOVRA DI FERRAGOSTO”

Con la pubblicazione della Legge 14.9.2011, n. 148 sulla G.U. 16.9.2011, n. 216 è stato convertito il DL n. 138/2011, c.d. “*Manovra di Ferragosto*”, contenente “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*”, le cui principali disposizioni di natura fiscale sono di seguito illustrate.

ALIQUOTA IVA ORDINARIA DEL 21%

Modificando l’art. 16, DPR n. 633/72 nell’iter di conversione in legge è stata modificata l’aliquota IVA ordinaria, fissandola nella misura del 21% (rinviamo alla nostra circolare).

LIMITAZIONI USO DENARO CONTANTE

È confermata la riduzione a € 2.500 del limite all’uso del contante e dei titoli al portatore (pari a € 5.000 fino al 12.8.2011), al fine di adeguarsi alle disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio (rinviamo alla nostra circolare).

RICORRENZA FESTIVITÀ

È confermato che, a decorrere dal 2012 un apposito DPCM fisserà annualmente le date in cui ricorrono le c.d. “*Festività laiche*” nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.

In sede di conversione in legge è stata introdotta l’esclusione da tale previsione della festa della Liberazione (25.4), della festa del Lavoro (1.5) e della festa nazionale della Repubblica (2.6), che non potranno quindi essere oggetto di “spostamento”.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Pur confermando l’introduzione del c.d. “contributo di solidarietà” per il triennio 2011-2013 nell’iter di conversione in legge è stato modificato l’ambito di applicazione nonché la misura dello stesso. In particolare è ora previsto che detto contributo è pari al 3% del reddito complessivo del contribuente eccedente il limite di € 300.000.

È confermato che il contributo di solidarietà costituisce onere deducibile.

Con un apposito DM, da emanare entro il 30.10.2011, saranno individuate le modalità attuative

della nuova disposizione e con un DPCM in futuro potrà essere prevista la proroga del contributo per gli anni successivi al 2013.

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN

È confermata nella misura del 20% l'aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva da applicare, a decorrere dal 2012, alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:

- agli interessi, premi e altri proventi di cui all'art. 44, TUIR;
- ai redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.

In particolare, gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate in luogo dell'attuale 12,5% saranno assoggettate al 20% e la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passerà dall'attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.

È tuttavia prevista una serie di eccezioni tra le quali si evidenzia:

- l'imposta sostitutiva dell'11% sui risultati derivanti dai fondi pensione italiani;
- la ritenuta o imposta sostitutiva del 12,5% sui titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati, sui titoli di Stato esteri non "black list", sui titoli di risparmio per l'economia meridionale nonché su determinate forme di previdenza complementare e specifici piani di risparmio appositamente istituiti.

Tra le casistiche alle quali il Decreto in esame non apporta modifiche si evidenziano inoltre:

- gli utili e le plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate;
- gli interessi e i canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE di cui al nuovo comma 8- bis, dell'art. 26, DPR n. 600/73, introdotto dall'art. 23, DL n. 98/2011 (Informativa SEAC 20.7.2011, n. 174);
- gli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o dell'Accordo sullo spazio economico europeo "white list", per i quali è confermata la ritenuta nella misura dell'1,375%.

È altresì confermata:

- la soppressione della maggiorazione del 20% sugli interessi dei titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi rimborsati anticipatamente;

- la riduzione, da 4/9 a 1/4 della ritenuta, dell'importo massimo dell'imposta che i non residenti hanno pagato all'estero in via definitiva e possono richiedere a rimborso ai sensi dell'art. 27, comma 3, DPR n. 600/73;

- la modifica dell'art. 3, comma 115, Legge n. 549/95 a seguito della quale è disposto che per le società/enti diversi dalle banche con capitale rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati UE o dell'Accordo sullo spazio economico europeo che hanno emesso obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 26, DPR n. 600/73, gli interessi passivi sono deducibili solo se, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo risulta non superiore:

- al doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati nei mercati regolamentati UE o dell'Accordo sullo spazio economico europeo ovvero collocati mediante offerta a pubblico;

- al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3 delle obbligazioni e dei titoli similari diversi da quelli al punto precedente;

-l'integrazione degli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 a seguito della quale i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non "black list" vanno computati nella misura del 62,5% dell'ammontare realizzato.

Con riferimento alla decorrenza del nuovo regime di tassazione (1.1.2012), è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito. In particolare, i commi da 9 a 12 dell'art. 2 in esame prevedono espressamente che la nuova aliquota del 20% è applicabile:

- agli interessi, premi e altro provento di cui al citato art. 44, TUIR divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2012;
- ai dividendi e proventi assimilati percepiti dall'1.1.2012;
- in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altro provento di cui al citato art. 44, TUIR maturati a decorrere dall'1.1.2012;
- in caso di gestione individuale di portafoglio ex art. 7, D.Lgs. n. 461/97, ai risultati maturati a decorrere dall'1.1.2012.

Il comma 27, con riferimento ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. gquater), TUIR, dispone che l'aliquota del 12,5% trova ancora applicazione per i contatti sottoscritti fino al 31.12.2011 ma solo per la parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la sottoscrizione/acquisto della polizza ed il 31.12.2011.

Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), TUIR realizzati entro il 31.12.2011 possono essere dedotti dalle plusvalenze e dai redditi diversi di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) del citato comma 1 realizzati successivamente, ma solo per una quota pari al 62,5% del loro ammontare.

A decorrere dall'1.1.2012 per la determinazione delle plus/minusvalenze in esame (ex art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, TUIR), al ricorrere di specifiche condizioni, potrà essere assunto il valore dei titoli, delle quote, diritti, valute estere, strumenti finanziari, rapporti e crediti al 31.12.2011 in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore ex art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs. n. 461/97. Con un apposito DM saranno definite le specifiche modalità di attuazione di detta previsione per la quale dovrà essere esercitata un'apposita opzione.

RIDUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI

È stata confermata la modifica all'art. 40, DL n. 98/2011 con il conseguente "anticipo" della riduzione dei regimi "di favore fiscale" nella misura del 5% già dal 2012 e del 20% dal 2013. In merito si rammenta che detta riduzione:

- è applicabile alle agevolazioni contenute nell'Allegato C-bis del citato DL n. 98/2011 riportante le agevolazioni attualmente in vigore, riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.);
- non sarà applicata in tale modalità "generalizzata" se entro il 30.9.2012 sarà adottata la c.d. "Riforma fiscale" finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti, con effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per il 2012 e a 16.000 milioni di euro per il 2013 (Informativa SEAC 26.7.2011, n. 178).

In alternativa (anche parziale) alla riduzione delle agevolazioni fiscali potrà essere disposta, con apposito DPCM, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette (compresa l'accisa).

ADDIZIONALI IRPEF

È confermato che, a decorrere dal 2012, le Regioni a statuto ordinario potranno disporre

l'aumento o la riduzione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF di base.

L'incremento graduale non potrà essere superiore:

- allo 0,5% per il 2012 e 2013;
- all'1,1% per il 2014;
- al 2,1% per il 2015.

Fino al 31.12.2011, rimangono ferme le aliquote dell'addizionale IRPEF delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011, sono superiori all'aliquota di base (0,9%).

I Comuni possono deliberare aumenti dell'addizionale IRPEF fino al raggiungimento di un'aliquota complessiva pari allo 0,8%. Le variazioni in aumento potranno avere già effetto sull'acconto da versare dal mese di marzo 2012 qualora la delibera sia adottata entro il 31.12.2011.

In sede di conversione in legge è stata introdotta la disposizione in base alla quale:

- le differenziazioni di aliquota possono essere stabilite dai Comuni esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale;
- la soglia di esenzione di cui all'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 360/98 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali da intendersi come soglia di reddito al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta e al superamento della quale l'imposta è dovuta sul reddito complessivo.

PARTECIPAZIONE COMUNI ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

Al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo, per il triennio 2012 - 2014, la quota dei tributi statali riconosciuta al Comune ai sensi dell'art. 1, DL n. 203/2005 è elevata dal 50% al 100% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse nonché delle sanzioni applicate sui maggiori contributi riscossi, se è stato istituito il Consiglio tributario.

È altresì prevista l'emanazione di un apposito DPCM per l'individuazione:

- dei criteri e delle modalità per la *“pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni ... con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito”*;
- di ulteriori dati che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la partecipazione degli stessi all'attività di accertamento.

OMESSA FATTURAZIONE PROFESSIONISTI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ

È confermata l'aggiunta del nuovo comma 2-sexies all'art. 12, D.Lgs. n. 471/97, con la quale è stata introdotta una specifica sanzione di natura amministrativa nei confronti dei lavoratori autonomi che omettono di emettere la fattura.

In particolare, qualora siano contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell'obbligo di fatturazione dei compensi, compiute in giorni diversi, è prevista la sospensione dell'iscrizione all'Albo/Ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. In caso di recidiva la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

Per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale in forma associata la sanzione in esame è applicata nei confronti di tutti gli associati.

RECUPERO SOMME CONDONO 2002 E ALLUNGAMENTO TERMINI ACCERTAMENTO

Nell'iter di conversione in legge è stata inserita una nuova disposizione per il recupero delle somme dichiarate e non versate dai soggetti che si sono avvalsi del condono 2002 di cui alla Legge n. 289/2002, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento. In particolare è previsto:

- l'avvio di una *“ricognizione”* di detti contribuenti entro e non oltre il 17.10.2011 (30 giorni

dall'entrata in vigore della legge di conversione);

– l'avvio, nei successivi 30 giorni, di *“ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati ... inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011”*;

– l'applicazione della sanzione pari al 50% di tali somme in caso di omesso pagamento entro il 31.12.2011. In tal caso, inoltre, la posizione di detti contribuenti relativa a tutti i periodi d'imposta successivi a quelli condonati e per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento sarà sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della GdF. È infine disposto che per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla citata Legge n. 289/2002 i termini di accertamento ai fini IVA pendenti al 31.12.2011 sono prorogati di 1 anno.

DETRAZIONE IRPEF 36%

Nell'iter di conversione in legge è stata disposta la modifica del trattamento della detrazione IRPEF del 36% in caso di cessione dell'immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, in base alla nuova formulazione della normativa di riferimento, la detrazione ancora spettante per i periodi d'imposta successivi alla cessione può essere utilizzata dal venditore ovvero trasferita all'acquirente.

ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

È confermato che, al fine di poter beneficiare del c.d. “premio di congruità” di cui all'art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98, in base al quale sono preclusi dall'accertamento basato su presunzioni semplici i soggetti congrui, anche per effetto di adeguamento, che abbiano indicato correttamente i dati nel modello studi, qualora i predetti accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati, o comunque superiore a € 50.000, è necessario soddisfare un'ulteriore nuova condizione consistente nella congruità anche per l'anno precedente a quello interessato.

Il livello di congruità, per entrambi gli anni, è quello derivante dall'analisi di congruità e normalità economica, eventualmente al netto dei correttivi anticrisi riconosciuti. Non è invece richiesto il rispetto della coerenza agli indicatori economici.

È inoltre confermato che l'attività di revisione da parte dell'Amministrazione finanziaria degli studi di settore, che deve essere ultimata entro il 31.3 dell'anno successivo a quello cui gli stessi si riferiscono, ricomprende anche la possibilità di istituire o aggiornare gli indicatori di normalità economica di cui all'art. 10-bis, Legge n. 146/98.

Si rammenta che la revisione da parte dell'Amministrazione finanziaria degli studi di settore applicabili per il 2011 dovrà essere ultimata entro il 31.12.2011.

CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI TRIBUTARI

Con riferimento al nuovo comma 6-quater dell'art. 13, DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 37, comma 6, DL n. 98/2011, in base al quale è dovuto il versamento del contributo unificato anche in caso di ricorso principale e incidentale dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali (Informativa SEAC 20.7.2011, n. 174), è ora disposto che detto versamento trova applicazione a decorrere dai procedimenti iscritti a ruolo e i ricorsi notificati dopo il 6.7.2011 (data di entrata in vigore del DL n. 98/2011).

IMPOSTA DI BOLLO SU TRASFERIMENTI DI DENARO

A seguito delle novità introdotte nell'iter di conversione in legge, ai trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di “money transfer” ed altri agenti in attività finanziarie è applicata un'imposta di bollo del 2% dell'importo trasferito.

Detta imposta non si applica ai trasferimenti effettuati:

– da cittadini UE;

- verso Stati UE;
- da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

TASSAZIONE UTILI COOPERATIVE

Nell'iter di conversione in legge è stato modificato il trattamento degli utili conseguiti dalle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente iscritte nell'apposito Albo. In particolare, modificando l'art. 1, comma 460, Legge n. 311/2004 è disposto che gli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile concorrono alla formazione del reddito imponibile:

- delle cooperative agricole e della piccola pesca nella misura del 20% (invariato);
- delle altre cooperative nella nuova misura del 40% (anziché 30%);
- delle cooperative di consumo nella nuova misura del 65% (anziché 55%).

È altresì disposta la modifica dell'art. 6, comma 1, DL n. 63/2002, a seguito della quale anche gli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 10%.

Tali disposizioni si applicano *“a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”* e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2012.

Inoltre, per la determinazione dell'acconto 2012 (primo anno di applicazione della nuova aliquota), si dovrà procedere al *“ricalcolo”* dell'imposta 2011 di riferimento, determinandone l'ammontare applicando le nuove percentuali.

SOCIETÀ DI COMODO

Nell'iter di conversione in legge è stato introdotto l'aumento della tassazione a carico delle c.d. *“società di comodo”* o *“non operative”* di cui all'art. 30, comma 1, Legge n. 724/94. In particolare per detti soggetti è disposta la maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES, che passa quindi dal 27,50% al 38%.

In merito è specificato che nel caso in cui detti soggetti abbiano optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime di trasparenza in qualità di partecipati o di partecipanti la maggiorazione si applica sul reddito autonomamente conseguito dagli stessi.

La nuova aliquota trova applicazione *“a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”* e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2012.

È infine previsto che per la determinazione dell'acconto 2012 (primo anno di applicazione della nuova aliquota) si dovrà procedere al *“ricalcolo”* dell'imposta 2011 di riferimento, determinandone l'ammontare applicando la nuova aliquota.

SOCIETÀ IN PERDITA PER PIÙ PERIODI

Nell'iter di conversione in legge è stata altresì introdotta la presunzione in base alla quale, pur in assenza dei presupposti di cui all'art. 30, comma 1, Legge n. 724/94, la società che presenta la dichiarazione in perdita per 3 anni consecutivi è considerata *“non operativa”* a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta. In presenza delle specifiche cause è comunque possibile *“ricorrere”* alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

Detta presunzione opera anche nel caso in cui la società, nel triennio:

- presenta la dichiarazione in perdita per 2 anni;
- per l'anno restante dichiara un reddito inferiore al reddito minimo ai sensi dell'art. 30, comma 3, Legge n. 724/94.

Anche tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a

quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2012.

È infine previsto che per la determinazione dell'acconto del primo anno di applicazione si dovrà procedere al "ricalcolo" dell'imposta di riferimento, determinandone l'ammontare applicando l'aliquota maggiorata.

BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE

Nell'iter di conversione in legge è stato introdotto uno specifico trattamento fiscale per i beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore. In particolare per detti beni è disposto che:

- costituisce "reddito diverso" in capo al socio/familiare utilizzatore ex art. 67, comma 1, nuova lett. h-ter), TUIR *"la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa ..."*;
 - se il corrispettivo annuo è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i costi relativi a detti beni sono in ogni caso indeducibili dal reddito d'impresa;
 - per il calcolo dell'acconto 2012 (primo anno di applicazione delle nuove disposizioni), l'imposta 2011 di riferimento dovrà essere ricalcolata applicando le nuove disposizioni;
 - al fine di garantire l'attività di controllo, *"l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento"*. Con un apposito Provvedimento saranno individuati i termini e le modalità di tale adempimento. L'omessa presentazione della comunicazione sarà sanzionata con il 30% della "differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento" ovvero con la sanzione da € 258 a € 2.065 di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97 se il contribuente ha comunque osservato le predette nuove disposizioni.
- È infine disposto che l'Agenzia delle Entrate procederà al controllo sistematico delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento *"ai fini della ricostruzione sintetica del reddito"* tenendo conto di *"qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società"*.

LISTE SELETTIVE DA DATI DEGLI OPERATORI FINANZIARI

Nell'iter di conversione in legge è stata introdotta la previsione in base alla quale l'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla *"elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo"* sulla base delle informazioni fornite dagli operatori finanziari ai sensi dell'art. 7, comma 6, DPR n. 605/73.

In altre parole, quindi, l'Agenzia delle Entrate potrà ora disporre di dette informazioni bancarie/finanziarie anche prima di iniziare un accertamento nei confronti del contribuente.

SERVIZI SUL LITORALE CON RICEVUTA/SCONTRINO FISCALE

Nell'iter di conversione in legge è stata abrogata la lett. rr) dell'art. 2, comma 1, DPR n. 696/96 con la conseguente esclusione dalle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale delle *"prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi"*. In altre parole, gli stabilimenti balneari dovranno rilasciare ricevuta/scontrino fiscale per le prestazioni rese, quali, ad esempio, il noleggio di ombrelloni e lettini.

SANZIONI PENALI VIOLAZIONI II.DD. E IVA

Nell'iter di conversione in legge sono state abbassate le soglie oltre le quali scatta il reato penale a seguito di violazioni tributarie. In particolare è previsto che dette soglie sono fissate a:

- € 30.000 di imposta evasa e € 100.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione fraudolenta mediante artifici (ex art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);
- € 50.000 di imposta evasa e € 2.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione infedele (ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000);

–€ 30.000 di imposta evasa, in caso di omessa dichiarazione (ex art. 5, D.Lgs. n. 74/2000).

È inoltre previsto che:

- non è più possibile beneficiare della riduzione della pena sia in caso di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (è stato soppresso l'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 74/2000) sia in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (è stato soppresso l'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 74/2000);
- in caso di definizione della violazione fiscale con estinzione dei debiti tributati ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, la sanzione penale potrà essere abbattuta al massimo fino ad 1/3 della pena (anziché fino ad 1/2);
- i reati tributari di cui agli artt. da 2 a 10, D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti o altri artifici, dichiarazione infedele o omessa, emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili) si prescrivono in 8 anni (anziché in 6). Per gli stessi, inoltre, non è possibile ricorrere all'istituto della sospensione condizionale della pena ex art. 163, C.p., qualora l'imposta evasa sia superiore al 30% del volume d'affari e superiore a € 3.000.000.

Le predette disposizioni trovano applicazione con riferimento *“ai fatti successivi”* all'entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 17.9.2011.

RIDUZIONE SANZIONI PER PAGAMENTI NON IN CONTANTI

Nell'iter di conversione in legge è stata introdotta la disposizione in base alla quale le sanzioni di cui agli artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. n. 471/97 (violazioni relative alla dichiarazione dei redditi, alla dichiarazione IVA e agli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni IVA) sono ridotte alla metà per le imprese e i lavoratori autonomi:

- con ricavi/compensi dichiarati non superiori a € 5 milioni;
- che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività;
- che indicano nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in corso nel periodo d'imposta.

ESTRAZIONE BENI DA UN DEPOSITO IVA

Nell'iter di conversione in legge, modificando l'art. 50-bis, comma 6, DL n. 331/93, è stato disposto che possono estrarre beni da un deposito IVA al fine della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione in Italia solo i soggetti passivi IVA che:

- sono iscritti alla CCIAA da almeno 1 anno;
- dimostrano una effettiva operatività;
- attestino la regolarità dei versamenti IVA.

La definizione delle relative modalità sarà oggetto di un apposito provvedimento.

RESTITUZIONE C.D. “BONUS BEBÈ”

Nell'iter di conversione in legge, *“al fine di semplificare l'attività amministrativa e di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso”*, è stato disposto che non si applicano sanzioni penali e amministrative ai soggetti che hanno beneficiato del c.d. “bonus bebè” di cui all'art. 1, commi da 331 a 333, Legge n. 266/2005 (€ 1.000 per ogni figlio nato/adottato nel 2005 e/o nel 2006) pur non soddisfacendo la condizione reddituale fissata dal citato comma 333 (reddito familiare 2004 e/o 2005 non superiore a € 50.000) a condizione che detti soggetti restituiscano le somme indebitamente percepite entro il 16.12.2011 (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione).

Conseguentemente i procedimenti penali e amministrativi in corso sono sospesi fino alla predetta data e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione “spontanea”.

Cordiali Saluti,

Merano, Settembre 2011

Bosin & Maas & Stocker